

Il caso Kalda contro Estonia: il diritto di accesso a internet dei detenuti secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*

di Oscar Prevosti - Dottorando di Ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria

ABSTRACT: This article analyses the judgment of the European Court of Human Rights given in the case *Kalda v. Estonia*, relating to the prisoners' right to Internet access. The Court, in the present case, stated the violation of art. 10 ECHR (freedom of expression), relating to the prohibition, opposed by the prison administration to an Estonian prisoner, to access to some web sites containing legal information, among which translations of the Court's judgments. The article, while sharing the Court's conclusion, criticizes the arguments, because the judge omits any reference to Article 34 ECHR, relating to the effectiveness of the exercise of the right of individual application and to the obligation for States not to hinder in any way the exercise of the same.

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Sul diritto di accesso a internet dei detenuti; 3. Il giudizio di proporzionalità della misura e la dichiarazione di violazione dell'art. 10 CEDU; 4. L'opinione dissidente e alcuni profili problematici; 5. Segue. La mancata valutazione degli artt. 13 e 34 CEDU.

1. Introduzione

Con la sentenza *Kalda contro Estonia*, ric. n. 17429/2010 del 19.01.2016, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato la violazione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione) con riferimento al divieto, opposto dall'amministrazione penitenziaria a un detenuto estone, di accedere ad alcuni siti web contenenti informazioni legali di pubblico dominio. Nello specifico, la pronuncia trae origine dal ricorso promosso, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dal signor Romeo Kalda, cittadino estone detenuto in carcere a seguito di una condanna all'ergastolo, contro la Repubblica d'Estonia. Il ricorrente lamenta davanti alla Corte di Strasburgo la violazione della libertà di espressione, in specie sotto il profilo del diritto a ricevere informazioni,

* Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.

in quanto la sua richiesta di accedere, all'interno del penitenziario, a tre siti web di carattere legale (il sito www.coe.ee, pagina ufficiale dell'Ufficio di informazione estone sul Consiglio d'Europa, contenente le traduzioni in lingua estone delle pronunce della Corte EDU, il sito www.oiguskantsler.ee, pagina ufficiale del Chancellor of Justice, e il sito www.riigikogu.ee, pagina ufficiale del Parlamento nazionale) è stata rifiutata dall'amministrazione carceraria. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti ai tribunali amministrativi interni, senza tuttavia ottenere giustizia: la Suprema Corte d'Estonia ha infatti ritenuto legittimo il rifiuto delle autorità alla richiesta di accesso a internet del signor Kalda. È da notare, al riguardo, che la normativa interna in materia (*Imprisonment Act*) prevede un generale divieto di accesso a internet per i detenuti, salvo che per mezzo di appositi computer sottoposti a sorveglianza, ed esclusivamente per la visione di alcuni siti web (database ufficiali di leggi e pronunce giudiziarie), tra le quali non rientrano quelle richieste dal ricorrente. Codesta disciplina, nel tentativo di bilanciare i diritti dei detenuti con le esigenze di sicurezza collettiva e prevenzione dei crimini, è stata considerata dalla stessa Suprema Corte, nel giudizio di cui sopra, conforme alla Costituzione. Esaurite pertanto infruttuosamente le vie di ricorso interne, il signor Kalda si rivolge alla Corte di Strasburgo.

2. Sul diritto di accesso a internet dei detenuti

Il giudice europeo, dopo aver richiamato, come da prassi, i principi generali della propria giurisprudenza in materia di libertà di espressione, sottolineando come la tutela della stessa includa il diritto del pubblico di ricevere le informazioni di interesse generale, senza interferenze o restrizioni da parte delle autorità, sebbene ciò non implichi un obbligo positivo dello Stato di raccogliere e diffondere d'ufficio tali contenuti

¹, si concentra sulle peculiarità del caso di specie: la questione riguarda precisamente la configurabilità o meno, in capo a un soggetto detenuto in carcere, di un diritto di accesso, attraverso la rete, a dati di pubblico dominio contenuti in determinati siti web².

La Corte, pur riconoscendo che internet gioca, nella società attuale, un ruolo essenziale nella diffusione della conoscenza, data la sua capacità di immagazzinare e comunicare un'enorme quantità di informazioni, afferma chiaramente che l'art. 10 CEDU non può essere interpretato nel senso di imporre allo Stato un obbligo positivo di fornire ai detenuti l'accesso a internet (o a specifici siti web)³. La detenzione, infatti, implica inevitabilmente alcune restrizioni alle comunicazioni tra carcerati e mondo esterno, sicché non è affatto configurabile un generale diritto di accesso a internet all'interno dei penitenziari.

Ciò chiarito, tuttavia, la Corte giunge comunque a riconoscere che, alla luce delle circostanze del caso concreto, il rifiuto opposto dalle autorità alla richiesta di accesso a internet del ricorrente

¹ Corte EDU, *Kalda contro Estonia*, cit., § 42.

² Ivi, § 43.

³ Ivi, § 45.

integra un'ingerenza nel suo diritto garantito dall'art. 10. Infatti, poiché l'accesso a certi siti web contenenti informazioni legali risulta già garantito dalla normativa interna (*Imprisonment Act*), allora il divieto di accedere ad altri siti, anch'essi contenenti informazioni di carattere legale, non è giustificabile ai sensi della Convenzione⁴. Il giudice di Strasburgo sembra, sul punto, operare un sindacato di ragionevolezza e ritenere che l'ingerenza dello Stato sussista proprio in quanto, nel caso concreto, la distinzione operata dalle autorità statali tra siti internet accessibili e non accessibili appare arbitraria. Detto diversamente, se lo Stato garantisce ai detenuti l'accesso a internet relativamente a una certa categoria di siti web, le restrizioni all'accesso riguardanti altri siti di analogo contenuto costituiscono un'ingerenza nel diritto garantito dall'art. 10 CEDU.

Sul punto può essere interessante rilevare, pur nell'uguaglianza delle conclusioni, la diversa prospettiva adottata dal giudice Kjolbro nella sua opinione dissenziente: secondo quest'ultimo, infatti, ai fini del giudizio riguardante la sussistenza dell'ingerenza statale, non è tanto decisivo il fatto che l'accesso ad alcune pagine web di carattere legale risulti già garantito dalla legge interna, quanto piuttosto la pura e semplice restrizione all'accesso a internet nei confronti dei detenuti⁵. Tale misura rappresenta infatti, come tale, un'interferenza dell'autorità statale nel diritto di ricevere informazioni ex art. 10 CEDU, in quanto ostacola la trasmissione, nei confronti di una o più persone, di contenuti già liberamente disponibili, impedendo lo svolgimento del normale flusso informativo⁶.

Si tratta di percorsi argomentativi che, pur concordi nell'affermare l'inesistenza di un generale diritto di accesso a internet in capo ai detenuti, poggiano su premesse differenti: il primo muove dalla peculiarità della condizione carceraria per affermare che eventuali limiti al diritto di ricevere informazioni all'interno del carcere non costituiscono, in quanto tali, interferenze dello Stato nei diritti fondamentali dei carcerati; il secondo ritiene invece che, a prescindere dalla condizione detentiva, ogni misura statale che impedisca, o renda più gravoso, nei confronti di chiunque, l'accesso a informazioni o dati di pubblico dominio integri, sic et simpliciter, un'ingerenza nel godimento della libertà citata.

Quest'ultimo ragionamento pare essere quello più condivisibile, non soltanto in quanto più aderente alla lettera della CEDU, che nel par. 1 dell'art. 10 dichiara limpidamente che ogni persona

⁴ Afferma infatti la Corte: «*However, it finds that in the circumstances of the case, since access to certain sites containing legal information is granted under Estonian law, the restriction of access to other sites that also contain legal information constitutes an interference with the right to receive information*», Ibidem.

⁵ Ivi, *Dissenting opinion*, § 2.

⁶ Si veda ad es., in questo senso, Corte EDU, *Tàrsasàg a Szabadsàgjogokért contro Ungheria*, ric. n. 37374/05, 14.04.2009, § 36. Si veda altresì, con specifico riguardo alle misure preventive che impediscono l'accesso a determinanti siti web, Corte EDU, *Cengiz e altri contro Turchia*, ric. nn. 48226/10 e 14027/11 del 01.12.2015, in cui è detto: «*la réponse à la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d'une mesure de blocage d'accès à un site internet dépend donc d'une appréciation des circonstances de chaque affaire, en particulier de la manière dont celui-ci utilise le site internet et de l'ampleur des conséquences de pareille mesure qui peuvent se produire pour lui. Entre également en ligne de compte le fait que l'Internet est aujourd'hui devenu l'un des principaux moyens d'exercice par les individus de leur droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées*», § 49.

ha il diritto di ricevere informazioni senza subire interferenze da parte dello Stato⁷, ma anche perché, secondo la stessa giurisprudenza di Strasburgo⁸, il soggetto rinchiuso in carcere continua, in linea di principio, a godere tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, a eccezione, naturalmente, della libertà personale⁹. Insomma, la libertà di espressione non si ferma alle porte delle carceri¹⁰. Così sembra preferibile affermare che ogni restrizione statale all'accesso a dati di pubblico dominio, nei confronti di chiunque perpetrata (anche nei confronti dei detenuti), integri di per sé un'ingerenza nel diritto di ricevere le informazioni garantito dall'art. 10. Si tratterà poi di verificare se una tale ingerenza possa o meno essere ritenuta giustificata ai sensi del par. 2 della stessa disposizione convenzionale.

3. Il giudizio di proporzionalità della misura e la dichiarazione di violazione dell'art. 10 CEDU

Dopo aver pacificamente riconosciuto che l'interferenza statale di cui sopra è prevista dalla legge (il sopra citato *Imprisonment Act*) e persegue uno scopo legittimo (cioè la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la tutela dei diritti altrui, che, come affermato nella memoria difensiva del Governo estone, potrebbero risultare compromessi da un abuso nell'utilizzo di internet da parte dei carcerati)¹¹, la Corte si sofferma sull'esame della proporzionalità della misura. Nel fare ciò, analizza i contenuti delle pagine web di cui il ricorrente aveva domandato l'accesso: si tratta di siti che contengono prevalentemente informazioni di carattere giuridico, come proposte di legge, verbali delle sedute del Parlamento, pareri legali, traduzioni in lingua nazionale delle sentenze della Corte EDU (già visionabili ai sensi di legge, ma soltanto in lingua francese e inglese, sul database HUDOC)¹². L'accesso a tali contenuti, secondo il giudice di Strasburgo, è particolarmente rilevante,

⁷ Sul punto anche la migliore dottrina sottolinea come la Corte medesima utilizzi solitamente una nozione molto ampia di ingerenza, tanto che «*affinchè la C.edu non concluda per la presenza di una restrizione occorre che l'azione dell'autorità pubblica non interessi la libertà di espressione*», M. OETHEIMER, Art. 10, in S. BARTOLE, P. DE SENZA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012, 405.

⁸ Si veda ad es. Corte EDU, *Donaldson contro Regno Unito*, dec., ric. n. 56975/09 del 25.01.2011, in cui viene affermato: «*The Court would begin by underlining that prisoners in general continue to enjoy all the fundamental rights and freedoms guaranteed under the Convention save for the right to liberty*», § 18.

⁹ Sul tema della condizione dei detenuti si veda, tra gli altri, M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Napoli, 2014. Con riguardo al diritto all'informazione dei detenuti si vedano G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, Intervento del Presidente al Convegno "Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU", Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014; e M. RUOTOLO, *The domestic remedies must be effective: sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*, Rivista AIC, 11/10/2013.

¹⁰ Parafrasando la stessa Corte EDU che, nella sentenza *Grigoriades contro Grecia*, ric. n. 24348/94 del 25.11.1997, con riguardo alla libertà di espressione dei militari, ha incisivamente affermato: «*Article 10 does not stop at the gates of army barracks. It applies to military personnel as to all other persons within the jurisdiction of the Contracting States*», § 45.

¹¹ Corte EDU, *Kalda contro Estonia*, cit., § 46-47.

¹² La Corte non si sofferma sulla questione linguistica, ma è opportuno evidenziare come tale profilo fosse stato ritenuto particolarmente rilevante dai giudici d'appello nazionali e dai giudizi dissenzienti della Suprema Corte

in quanto contribuisce a diffondere il rispetto dei diritti dell'uomo e accrescere la consapevolezza pubblica in materia, nonché, con riguardo specifico al ricorrente, ad agevolare la tutela delle prerogative proprie dei reclusi¹³. Lo stesso signor Kalda, del resto, aveva affermato, nel suo ricorso, che le informazioni legali di cui sopra gli erano necessarie per far valere i suoi diritti nei confronti dell'amministrazione penitenziaria¹⁴.

Né la Corte europea accoglie l'argomento, sostenuto dal Governo, secondo il quale tali informazioni potevano essere reperite attraverso altri mezzi o canali di diffusione diversi dalla ricerca online, come per esempio la stampa o la redazione di specifiche richieste di informazioni destinate agli organi competenti. Posto che tali mezzi non sono comparabili all'immediatezza e all'efficienza della ricerca sul web, la Corte soprattutto rileva che, al tempo della proposizione del ricorso davanti alle autorità giurisdizionali interne, molte delle informazioni richieste dal ricorrente (come le traduzioni delle sentenze di Strasburgo) erano rinvenibili esclusivamente online sulle pagine web dallo stesso indicate, sicché internet rappresentava l'unica via di accesso ai suddetti contenuti¹⁵. D'altronde, l'incidenza della "rete delle reti" nella vita quotidiana delle persone, nonché la sua importanza nello stesso godimento dei diritti fondamentali, è oramai innegabile: il giudice europeo osserva, in proposito, che sono oggi molti gli atti internazionali nei quali si riconosce l'essenziale funzione di servizio pubblico svolta da internet e che, inoltre, va formandosi un consenso attorno al riconoscimento di un vero e proprio diritto di accesso al web¹⁶, nonché una spinta verso il superamento del problema del "divario digitale"¹⁷.

d'Estonia, i quali avevano sostenuto che, non potendosi presumere un adeguato livello di conoscenza delle lingue straniere in capo ai detenuti estoni, l'accesso alle traduzioni in lingua nazionale delle sentenze della Corte EDU risultava essenziale ai fini della loro conoscibilità.

¹³ Ivi, § 50.

¹⁴ Ivi, § 31.

¹⁵ Ivi, § 51.

¹⁶ Si tratta di un tema molto dibattuto anche in dottrina, nella quale è dato riscontrare l'esistenza di due tesi fondamentali: taluni convinti della necessità che l'accesso a internet diventi oggetto di un autonomo diritto fondamentale, tal'altri invece convinti che lo stesso debba essere qualificato come semplice "servizio pubblico" in quanto mera condizione strumentale all'esercizio di altri diritti fondamentali (come ad es. quello alla libertà di espressione). Per una panoramica sulle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia si può vedere M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad internet. Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010*, Napoli, 2011. Si vedano altresì in argomento T. E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, Rivista AIC, 15/12/2010; P. TANZARELLA, *Accesso a internet: verso un nuovo diritto sociale?*, Convegno annuale del Gruppo di Pisa intitolato "I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza", Trapani, 8-9 giugno 2012; M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie e libertà delle comunicazione*, Milano, 2008. Con specifico riguardo all'opportunità di una costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet si leggano S. RODOTA', *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, e da ultimo M. R. ALLEGRI, *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al cibernazio?)*, Rivista AIC, 29/02/2016.

¹⁷ Con tale espressione si indica, come noto, il divario tra coloro che hanno accesso alle nuove tecnologie (in particolare internet) e coloro che ne sono invece esclusi. Per un approfondimento sul tema si veda L. SARTORI, *Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali*, Bologna, 2006. Il problema è serio, se si pensa che, secondo le ricerche citate dall'Autrice, il c.d. "digital divide" non solo rispecchia sostanzialmente il divario già esistente tra fasce economicamente forti e fasce economicamente deboli della popolazione, ma contribuisce a radicalizzarlo, ampliando le disuguaglianze economiche e sociali tra i membri della popolazione.

Fatte queste osservazioni di carattere generale, e tornando alla specifica condizione dei detenuti, la Corte giunge infine al punto risolutivo della pronuncia, risolvendo in senso negativo il giudizio di proporzionalità sulla misura statale. Nello specifico, secondo la Corte, il Governo estone non ha dimostrato come l'accesso alle pagine web richieste dal ricorrente (nel numero di tre), in aggiunta a quelle già ammesse dalla legge, avrebbe potuto in concreto aumentare i rischi per la sicurezza pubblica e richiedere un innalzamento, economicamente gravoso, dei livelli di sorveglianza (come sostenuto nella memoria difensiva), tanto più che si trattava, nel caso di specie, di siti ufficiali di autorità statali od organizzazioni internazionali¹⁸. Secondo il giudice europeo, infatti, le autorità estoni già provvedono agli adattamenti tecnici necessari per garantire, sotto sorveglianza e in sicurezza, l'accesso ai siti web consentiti dalla legge (per esempio con sistemi che bloccano gli eventuali link verso altre pagine web), sostenendone il relativo costo. Così, se in linea di principio le esigenze economiche e di pubblica sicurezza sono senza dubbio rilevanti, nel caso concreto le autorità nazionali hanno omesso di dimostrare come l'aggiunta di tre sole pagine web a quelle già previste dalla legge avrebbe reso necessari costi aggiuntivi notevoli e implicato maggiori pericoli per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei crimini. Pertanto, essendo l'ingerenza dello Stato sproporzionata rispetto ai fini perseguiti, il giudice europeo dei diritti dichiara la violazione dell'art. 10 della Convenzione.

4. L'opinione dissenziente e alcuni profili problematici

Nella sua opinione dissenziente, il giudice Kjolbro mette anzitutto in evidenza l'assoluta novità della questione: è infatti la prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sul diritto di accesso a internet dei detenuti¹⁹. La conclusione adottata dal collegio, secondo cui il diniego di accesso alla rete potrebbe configurare una violazione dell'art. 10 CEDU in danno dei detenuti, è a suo giudizio non condivisibile, poiché non tiene sufficientemente conto, in sede di valutazione della proporzionalità della misura, della condizione di recluso del ricorrente. Se è vero che da un lato, in linea di principio, i detenuti continuano a godere tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, è altresì vero che limitazioni nel godimento di tali diritti possono trovare giustificazione in esigenze di sicurezza collettiva e prevenzione dei crimini. Venendo al caso concreto, il giudice Kjolbro mette in rilievo uno dei profili critici della sentenza della Corte: essa, nel valutare in senso sfavorevole per lo Stato convenuto il fatto che la disciplina nazionale già prevedesse un limitato accesso a internet per i detenuti, potrebbe infatti avere l'effetto controproducente di dissuadere altri Stati dal riconoscere un analogo diritto, nel timore che tale previsione possa in futuro essere usata per aumentare l'accesso a ulteriori siti web inizialmente non

¹⁸ Ivi, 53.

¹⁹ Per questa ragione, lo stesso riteneva che il collegio avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 30 CEDU, invece che decidere direttamente la questione, rimettere la medesima al giudizio della Grande Camera. Ivi, *Dissenting opinion*, §15.

consentiti²⁰. Per assurdo, se l'Estonia avesse negato in toto qualsiasi forma di accesso a internet all'interno dei penitenziari, il giudice europeo non avrebbe neppure affermato l'esistenza di un'ingerenza nel diritto di cui all'art. 10 CEDU²¹.

A ogni modo, il giudice Kjolbro prosegue affermando che, a prescindere dal contenuto particolarmente rilevante delle informazioni contenute nelle pagine web richieste dal ricorrente, l'elemento decisivo, posto alla base del diniego opposto dalle autorità estoni alla richiesta del signor Kalda, sta nel pericolo di abuso di internet e nei rischi che ne derivano in termini di sicurezza. Con riguardo a tale argomento, la Corte, secondo tale opinione dissenziente, non avrebbe avuto elementi per porre in dubbio la valutazione operata dalle autorità estoni circa l'aumento dei pericoli per la sicurezza conseguente al riconoscimento di un più ampio accesso alla rete per i detenuti²². Tale affermazione pare però criticabile: è infatti onere dello Stato convenuto dimostrare che la misura adottata, limitativa di un diritto convenzionale, trova giustificazione in esigenze considerate rilevanti ai sensi della stessa Convenzione ed è proporzionata al perseguimento delle stesse. Inoltre, prosegue il giudice, manca una ricerca comparata sulle legislazioni e le prassi adottate in proposito nei vari Paesi contraenti, sicché è impossibile affermare che esista un consenso internazionale circa il riconoscimento del diritto di accesso a internet dei detenuti²³. Gli atti internazionali citati dalla Corte, infatti, si limitano ad affermare, in generale, l'importanza, nella società contemporanea, dell'accesso a internet, ma certo non riconoscono un diritto all'utilizzo della rete da parte dei carcerati. Il riconoscimento di un tale diritto, comunque, è bene precisarlo, non è affatto dichiarato dalla Corte nella presente sentenza: anzi, il giudice europeo afferma chiaramente che esso non rientra nel campo di applicazione dell'art. 10 CEDU, giungendo alla dichiarazione di violazione solo in quanto, nel caso concreto, il diniego di accesso ai siti richiesti dal ricorrente appare irragionevole, stante la garanzia legale di accesso ad altri siti di analogo contenuto, nonché sproporzionata, dato che l'accesso ai suddetti siti non implica un aumento (provato) dei pericoli per la sicurezza. In sostanza, non è affermata la lesione del generico diritto dei detenuti all'utilizzo della rete (come sembrerebbe presupporre il giudice Kjolbro), diritto che per la stessa Corte non esiste, ma piuttosto l'esclusione arbitraria dall'accesso, già garantito dalla legge estone, alle pagine web richieste dal ricorrente e contenenti informazioni legali di pubblico dominio. Certo, esiste il rischio, evidenziato nell'opinione dissenziente, che così ragionando si possa giungere gradualmente a un'estensione eccessiva dell'accesso al web, bastando a tal fine che i detenuti dimostrino la rilevanza delle informazioni cui vogliono accedere e l'irragionevolezza della loro esclusione dalla lista di quelli consentiti²⁴. Si tratta di un rischio concreto, che si tradurrebbe, nella pratica, sebbene la Corte abbia detto il contrario, nel riconoscimento di un vero e proprio diritto dei detenuti all'accesso a internet. Per questo motivo, dati gli oneri economici che potrebbero derivare dalla necessità di predisporre adeguate misure di sorveglianza all'utilizzo della rete da parte dei carcerati,

²⁰ Ivi, § 7.

²¹ Si veda sopra il punto 2.

²² Ivi, § 8.

²³ Ivi, 9-10.

²⁴ Ivi, § 13.

nonché l'assenza di un approccio comune dei Paesi europei alla questione, il giudice Kjolbro ritiene, forse non a torto, che in materia di diritto di accesso al web dei detenuti sarebbe stato necessario riconoscere all'Estonia un ampio margine di apprezzamento e che, pertanto, la Corte non avrebbe dovuto dichiarare la violazione dell'art. 10²⁵. Anche se, a voler seguire il ragionamento della stessa nella presente pronuncia, il pericolo, sopra menzionato, di un eccessivo ampliamento dell'accesso alla rete per i detenuti, potrebbe essere agevolmente evitato dagli Stati, laddove questi provassero in concreto (non limitandosi a generiche affermazioni) che l'utilizzo troppo ampio di internet all'interno delle carceri farebbe sorgere problemi di sicurezza e richiederebbe onerosi interventi di sorveglianza. A fronte di una tale prova, al giudice europeo non resterebbe che riconoscere la "necessità in una società democratica" della restrizione statale all'utilizzo del web da parte dei detenuti, con conseguente dichiarazione di non violazione della CEDU.

5. Segue. La mancata valutazione degli artt. 13 e 34 CEDU

Il vero punto dolente della pronuncia in esame, tuttavia, pare essere la mancata valorizzazione, nel percorso argomentativo della Corte, dei profili attinenti all'art. 34 CEDU, in riferimento all'effettività dell'esercizio del diritto di ricorso individuale, e all'obbligo, di cui all'ultimo periodo della norma citata, gravante sulle Alte Parti contraenti, di non ostacolare con alcuna misura l'esercizio dello stesso. È infatti inspiegabile che il giudice europeo, nell'affrontare il caso di specie, abbia relegato ai margini del proprio ragionamento la questione riguardante la conoscibilità della sua stessa giurisprudenza ai fini di una tutela consapevole dei diritti umani. Il carattere legale delle informazioni chieste dal ricorrente avrebbe dovuto avere ben altro peso nell'iter logico seguito dalla Corte, tanto più che lo stesso ricorrente aveva espressamente chiarito, in sede di ricorso, che le informazioni di cui domandava l'accesso gli erano necessarie allo specifico scopo di far valere i propri diritti di detenuto nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. In proposito sarebbe altresì potuto venire in rilievo l'art. 13 CEDU, in materia di diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, parimenti ignorato dalla Corte nella presente sentenza. L'impossibilità di accedere alle informazioni di carattere legale di cui sopra (tra cui le traduzioni in lingua estone della stessa giurisprudenza di Strasburgo) si traduce in un evidente vulnus al diritto di difesa del ricorrente, senza dubbio menomato nella sua possibilità di accedere, in modo pieno ed effettivo, al sistema di tutela nazionale e sovranazionale dei diritti dell'uomo. Tale constatazione, per vero evidente, avrebbe meritato, a giudizio di chi scrive, un'ampia e attenta considerazione da parte della Corte, che ha invece ommesso del tutto, nel caso di specie, l'analisi di questo profilo essenziale.

²⁵ Ivi, § 14.